

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Prot. N. 2746 del 04/04.2019

Decreto n. 3 /2019

IL SINDACO

Premesso che, con deliberazione di Giunta comunale del 12.03.2019 n. 29, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato istituito un "Nucleo indipendente di valutazione" in forma monocratica esterna, selezionato in base a requisiti soppesati e scelti dalla stessa amministrazione;

Dato atto che sono stati acquisiti due proposte di disponibilità, rispettivamente da parte della Società DASEIN, con svolgimento da parte del dr. Francesco Aragona, per una spesa annua prevista di euro 2.500 oltre I.V.A., e da parte del dr. Stefano Barera, per un compenso pari ad euro 1.300 annui comprensivi di oneri fiscali e fatto salvo rimborso spese;

Richiamato integralmente il contenuto della predetta deliberazione, in ordine ai requisiti e competenze del nucleo, e dato atto che a parità previsionale di prestazioni, risulta più conveniente la proposta del dr. Stefano Barera;

Dato atto del curriculum del medesimo dal quale si evince l'ampia professionalità e competenza nella materia, anche e soprattutto con riferimento a enti di piccole e medie dimensioni;

Dato atto che il costo relativo all'incarico esterno conferito al Nucleo indipendente di valutazione, organo obbligatorio di controllo interno ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, non costituisce voce di spesa di personale ex art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. Circolare del Ministero della Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato del 27 aprile 2017, n.19);

Precisato che:

- il Revisore dei conti ha espresso con verbale del 14.03.2019 ns. prot. n. 2100, depositato agli atti dell'Ufficio, valutazione favorevole in relazione all'affidamento dell'incarico de quo;
- sono esclusi dall'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti tutti gli incarichi non sottoposti alla disciplina di cui all'art. 7, comma 6, Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; (cfr. ex pluribus Deliberazione Corte Conti Toscana del 16 settembre 2009, n. 301);

Acquisite le seguenti dichiarazioni del nominando:

Curriculum pervenuto in data 04.04.2019 prot. N. 2745;

Autocertificazione requisiti in data 02.04.2019 prot. 2687;

Autorizzazione della Città di Torino prot. 013103 del 13.03.2019, pervenuto in data 26.03.2019 n. 2395;

Dato atto che le fattispecie di metaprodotto e bandi sul mercato elettronico (non risultano convenzioni attive Consip o SCR) non risultano coerenti e attinenti alla fattispecie;

NOMINA

il Dott. Stefano Barera generalizzato in atti, Nucleo monocratico di valutazione, per 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto;

di dare atto che il costo relativo all'incarico esterno conferito al Nucleo indipendente di valutazione, organo obbligatorio di controllo interno ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, non costituisce voce di spesa di personale ex art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. Circolare del Ministero della Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato del 27 aprile 2017, n.19);

di stabilire il compenso di euro 1.300,00 annui comprensivi di oneri fiscali e fatto salvo rimborso spese nella misura massima di euro 300,00 annue;

di disporre da parte del responsabile del servizio l'impegno di spesa conseguente alla presente nomina;

di dare atto che l'incarico comprende tutte le attribuzioni previste per legge, regolamento o atto del Comune, in capo al nucleo di valutazione;

di dare atto che l'incarico è regolato dalle seguenti ulteriori condizioni:

- L'incarico decorre dall'atto di nomina e avrà durata triennale.
- Il compenso è da intendersi su base annuale; in caso di conferimento di incarico in corso d'anno, l'importo annuale si intende frazionato su base mensile e relativo alle mensilità di effettivo svolgimento dell'incarico.
- La revoca avviene con provvedimento motivato del Sindaco, nel caso di sopraggiunte cause di incompatibilità, ostative o di conflitto di interesse (anche potenziale).
- La revoca può altresì essere motivata da negligenza o imperizia accertata nel corso dello svolgimento dell'incarico.
- La revoca sarà disposta solo a seguito di contestazione delle cause per le quali si intende procedere, con l'assegnazione di un congruo termine per la presentazione di osservazioni e controdeduzione;

di disporre a cura del servizio segreteria la pubblicazione e comunicazione come per legge.

IL SINDACO

Livio Allisiardi

